

Sent. N. 172/2015 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ivan DE MUSSO	Presidente
dott. Marcovalerio POZZATO	Consigliere – rel.
dott. Luigi IMPECIATI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 73907 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore presso la Sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti avverso il sig. GIORGI Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Cancrini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Mercalli 13.

Uditi, nella pubblica udienza del 24.02.2015, con l'assistenza del segretario dott.ssa Sarina Anna Ponturo:

il giudice relatore Cons. dott. Marcovalerio Pozzato;

il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Tammaro Maiello;

l'avv. Cancrini per il convenuto.

Esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale.

FATTO

L'atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che la Provincia di Frosinone ha dato notizia del danno erariale derivante dallo svolgimento, da parte dell'arch. Massimo Giorgi, di attività libero professionali in conflitto interesse

(essendo il predetto soggetto impiego presso il settore finanziario- ufficio statistica di detta Provincia).

Rileva l'atto di citazione che:

- il Giorgi, collocato in *part-time* con delibera della Giunta Provinciale n. 207 in data 25.02.1997 (per esercitare la professione di architetto), aveva chiesto e ottenuto dal Presidente della Provincia, in data 14.05.2007, l'autorizzazione a espletare e portare a termine gli incarichi professionali già affidatigli da altri Enti;

- il Giorgi non aveva tuttavia chiarito, nella predetta richiesta di autorizzazione, che era suo intendimento rinunciare al lavoro *part-time* per rientrare nel regime ordinario a decorrere dal 01.07.2007;

- tale variazione di regime lavorativo ha comportato la decadenza, o quantomeno l'inefficacia, delle autorizzazioni a effettuare le attività libero-professionali in precedenza rilasciate;

- è stato quindi svolto illegittimamente dal Giorgi, in particolare, incarico professionale presso il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, per un compenso di € 58.131,58;

- la Provincia di Frosinone, preso atto delle attività del Giorgi, inviava a quest'ultimo due diffide (18.07.2012 e 19.03.2013), affinché ponesse fine alle situazioni di incompatibilità e riversasse all'Ente il percepito compenso lordo di € 58.131,58;

- il Giorgi rimaneva inottemperante alla diffida a riversare tale importo;

sulla scorta della documentazione acquisita dai Comuni di Supino, Anagni e Ceprano, veniva sottoposto a due procedimenti disciplinari e dichiarato decaduto (per il permanere delle ragioni di incompatibilità).

In relazione ai fatti sopradescritti la competente Procura della Corte dei conti ha individuato la sussistenza di un danno erariale pari a € 58.131,58, pari al compenso lordo ricevuto dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido e non riversato all'Amministrazione,

in relazione a cui sono stati ritenuti sussistenti elementi di responsabilità, a carico dell'arch. Massimo Giorgi, invitato (atto notificato il 28.07.2014) dall'organo inquirente, ai sensi dell'art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni.

Con atto di citazione del 04.11.2014 (notificato il 24.11.2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) il predetto sig. Giorgi veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del danno erariale di € 58.131,58, per avere, in violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, svolto incarichi non autorizzati e mancato di riversare all'Amministrazione di appartenenza il "corrispettivo" di questi ultimi.

In particolare, il convenuto ha mantenuto un comportamento cosciente e volontario nella pervicacia dello svolgere illegittimamente incarichi non autorizzati (in questo quadro, dolosamente).

Il convenuto si è costituito (04.02.2015) con il patrocinio dell'avv. Arturo Cancrini, chiedendo:

- in via pregiudiziale, che venga rilevata la carenza di giurisdizione di questa Corte (nonché il difetto di legittimazione passiva del convenuto Giorgi);
- in via preliminare, che il giudizio venga sospeso in attesa della definizione del processo incardinato presso il Tribunale di Frosinone (R.G. 2604/2013);
- nel merito, che la domanda attorea venga respinta perché infondata in fatto e in diritto (non essendo comunque provata nei presupposti e nell'ammontare);
- in via ulteriormente subordinata, che venga fatto largo uso del potere riduttivo.

Questi i motivi posti da parte convenuta:

- mancata prova del danno erariale; mancata contestazione di specifici obblighi di servizio;

- difetto di giurisdizione di questa Corte (essendo devoluta la materia *de qua* al Tribunale ordinario di Frosinone in funzione del Giudice del Lavoro), stante fra l'altro la natura esclusivamente privatistica dell'obbligazione di refusione, trattandosi del soddisfacimento di un interesse meramente lavoristico;
- difetto di legittimazione passiva del Giorgi, posto che, qualora dovesse ritenersi sussistente un obbligo di restituzione del compenso relativo all'incarico controverso, l'ordinamento individua, quale obbligato principale alle restituzioni il soggetto erogante (solo in difetto, il percettore);
- infondatezza della pretesa attorea nel merito; in questo quadro, il convenuto ha sempre operato al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire con gli interessi e le attività del proprio datore di lavoro; vista l'esiguità del lasso temporale tra l'autorizzazione originariamente concessa dal Presidente della Provincia (prov. prot. n. 119414 del 14.05.2007) e la riammissione al regime di tempo pieno, il Giorgi ritenne superfluo presentare una nuova istanza per i medesimi incarichi, già autorizzati (la medesima autorizzazione, peraltro, non doveva ritenersi decaduta al venire meno del regime di *part time*);
- non è dimostrato alcun danno erariale da ricollegare allo svolgimento degli incarichi professionali *esterni*; in questo quadro, il danno deve essere comunque dimostrato attraverso la prova di una minore resa del servizio;
- il preteso danno, ricollegato a quanto percepito dal convenuto a titolo di prestazioni professionali esterne, è comunque incerto nell'ammontare;
- è insussistente a carico del Giorgi l'elemento della colpa grave (o del dolo); in tale quadro, il convenuto può al massimo essere definito lievemente negligente, avendo distrattamente ommesso di rinnovare –una volta tornato in regime di tempo pieno presso la

Provincia di Frosinone_ la richiesta di autorizzazione all'ultimazione dell'incarico conferito dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido.

All'odierna udienza il P.M. si è riportato all'atto di citazione e alle conclusioni ivi dedotte, ponendo in rilievo la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, stanti i principi pubblicistici che regolano la materia (art. 53, c. 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

L'avv. Cancrini, per il convenuto, si riporta ai propri atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte. Ha posto in particolare in luce:

- che nell'istanza di conversione del rapporto di lavoro in *full time* il convenuto aveva di fatto chiesto una nuova autorizzazione a proseguire nello svolgimento degli incarichi in atto;
- che sussistono numerosi dubbi in merito alla sopravvenuta caducazione dell'autorizzazione concessa in regime di *part time* (in questo contesto, l'Amministrazione non ha fatto alcunché per affermare il venir meno dell'autorizzazione);
- l'inopportunità, per il convenuto, di interrompere l'incarico per il Comune interessato (in questo quadro, si sarebbe verificato un disservizio per l'Amministrazione, consistendo l'incarico in un collaudo che si stava ultimando);
- il convenuto ha dimostrato (cfr. documentazione versata in atti) di non avere ricevuto l'intera somma chiesta a risarcimento da parte attrice.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il pregiudizio erariale derivante dal mancato versamento di somme provenienti dall'attività professionale esterna non autorizzata dell'arch. Massimo Giorgi, dipendente della Provincia di Frosinone.

Fatto dedotto dalla precedente Procura è, in particolare, l'omesso riversamento alla Provincia di Frosinone dell'importo di € 58.131,58, con riferimento a prestazioni professionali rese ma non autorizzate.

L'arch. Giorgi - come si è detto, dipendente della Provincia di Frosinone - era stato infatti oggetto di verifica amministrativa in relazione all'attività professionale esercitata (ad avviso di parte attrice illegittimamente) in regime di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno.

Secondo parte attrice il comportamento del dipendente risulta connotato da un'inescusabile negligenza sotto il profilo omissivo, che ha portato l'incolpato ad avere una condotta casualmente collegata all'evento dannoso, corrispondente alle somme che non sono state regolarmente riversate alla Provincia di Frosinone.

Il comportamento del convenuto rappresenterebbe grave violazione degli obblighi inerenti al rapporto di impiego.

Ad avviso della Procura, pertanto, l'arch. Giorgi deve essere quindi chiamato a rispondere, nella sua qualità di dipendente della Provincia di Frosinone, del danno erariale, coincidente con i compensi percepiti per le prestazioni professionali non autorizzate in favore del Comune di Sant'Elia Fiumerapido.

Occorre anzitutto, in via assolutamente preliminare, che il Collegio verifichi la sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione di questa Corte (negata da parte convenuta).

In proposito, rileva il Giudicante, in armonia a quanto perspicuamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. I App., sent. n. 121/2015), che “..l'esistenza di una disposizione di legge (art. 53 comma 7, D. Lgs. n. 165/2001) che impone al pubblico dipendente di versare l'importo dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati non comporta il venir meno della giurisdizione contabile per responsabilità, la quale sussiste ogni qual volta il Requirente deduca un danno erariale per effetto di un comportamento dell'agente, posto in essere nell'esercizio delle funzioni cui quest'ultimo è preposto, contrario ai doveri d'ufficio. La previsione della restituzione del compenso all'Amministrazione di

appartenenza comporta semmai una valutazione legale dell'ammontare del danno per lo svolgimento di attività incompatibile e sicuramente attuata in violazione dell'obbligo di esclusività sancito anche a livello costituzionale – di cui l'art. 53 già citato costituisce espressione – il quale tende a salvaguardare proprio l'espletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio (ancor prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dunque, il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A...”, “Da ciò discende, pertanto, una connotazione dell'art. 53 comma 7 del tutto aliena da interessi meramente privatistici...dovendo invece convenirsi che il rapporto di servizio –strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della PA. – rappresenta proprio il “bene” tutelato dalla norma *de qua*, non potendosi allora condividere l'assunto per cui l'obbligo di riversamento legale dei compensi percepiti dal dipendente attiene unicamente al rapporto di impiego con la P.A. o comunque a interessi privatistici...avulsi, dunque, dal rapporto di servizio e con conseguente loro irrilevanza erariale”.

Sulla scorta di tali rilievi deve essere quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Parte convenuta ha, sempre in via pregiudiziale, eccepito che nella fattispecie disciplinata dal predetto c. 7 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 l'obbligato principale alla restituzione non è il dipendente, ma il soggetto erogante i compensi.

Osserva il Giudicante, confortato dalla soprariferita giurisprudenza (cfr. sent. n. 121/2015 Sez. I App., cit.) che la cennata disciplina normativa “non subordina l'esercizio dell'azione contabile agli adempimenti invocati” da parte convenuta.

Al riguardo valgono i principi di autonomia e indipendenza dell'azione del Procuratore regionale rispetto alle azioni rientranti nella competenza della P.A., rilevando gli eventuali recuperi effettuati in via amministrativa soltanto in sede esecutiva.

Tanto premesso, nella fattispecie risulta dimostrato che il convenuto ha consciamente, in violazione dei propri obblighi di servizio, reso prestazioni professionali senza essere debitamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza.

Risultano dimostrati, in questo contesto, tutti i requisiti per l'affermazione della responsabilità amministrativo-contabile del convenuto.

In primo luogo, il danno erariale è accertato ed è riconducibile a un comportamento palesemente doloso, giacché il dipendente ha consciamente omesso di adempiere al risarcimento del danno erariale (presuntivamente valutato dalla Legge), mancando di riversare quanto incassato in virtù di attività lavorative esterne, non autorizzate dalla Provincia di Frosinone.

Giova rammentare che il danno erariale è determinato in via presuntiva nel suo ammontare dal medesimo Legislatore: in questo contesto, il danno erariale va a coincidere con il corrispettivo stabilito in favore del professionista (importo riversando all'Amministrazione ai sensi dell'art. 53, c. 7, del D. Lgs. n. 165/2001, norma di evidente carattere sanzionatorio).

Risulta adeguatamente dimostrato da parte attrice che il convenuto, in violazione dei doveri di fedeltà e di esclusività nella prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione di appartenenza, ha *iuris et de iure* direttamente cagionato un danno a quest'ultima, nel quadro di un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile (cfr. Sez. Marche, sent. n. 32/2013).

Deve essere ravvisato, in capo al predetto arch. Giorgi, un chiaro elemento di consapevolezza in ordine alle proprie violazioni degli obblighi di servizio, giacché il predetto convenuto aveva in precedenza tentato di svolgere incarichi in difetto dei requisiti di legge e della prescritta autorizzazione (cfr., per tutti, affidamento dell'incarico

di redazione del progetto esecutivo e di direzione dei lavori inerenti all'impianto sportivo di Vico del Lazio).

Le omissioni constatate in occasione della verifica contabile concretano ordunque in maniera assolutamente cristallina, nei confronti dell'arch. Giorgi, il volontario discostamento dalle regole di condotta connesse allo svolgimento del proprio servizio, cui riconnettere, con diretto nesso di causalità, la mancata restituzione.

L'evento lesivo, quantificabile conclusivamente nell'importo delle somme non riversate, va dunque addebitato al convenuto, a titolo di responsabilità contabile.

Il Giudicante ritiene pertanto che, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 12.7.1934, n. 1214, il danno erariale pari a € 58.131,58 deve essere posto a carico dell'arch. Massimo Giorgi, fatta salva, in sede esecutiva, la somma non effettivamente erogata dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

CONDANNA

l'arch. Massimo Giorgi al pagamento in favore della Provincia di Frosinone della somma di € 58.131,58 (cinquantottomilacentotrentuno758), compresa rivalutazione, e interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in € 271,21 (duecentosettantuno/21).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.02.2015

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

F.to dott. Ivan De Musso

Deposito del 10 marzo 2015

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to Luigi DE MAIO

